



Città Metropolitana di Venezia

Ufficio del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Palazzo Ca' Corner, San Marco 2662, 30124 Venezia – Via Forte Marghera, 191 CAP: 30 173 Mestre-Venezia Codice Fiscale: 80008840276

Centralino 041.2501511 (diretto 0412501921 - 0412501008) – cell. 3669312047 – 3383443890 –

Pec:segretario generale@pec.cittametropolitana.ve.it – Email michele.fratino@cittametropolitana.ve.it

Mestre Venezia, li 15.10.2025

All.n.1

Preg.mi signori

Dirigenti

E p.c.

- *Sindaco metropolitano*
- *Direttore generale*

Oggetto: Principio di rotazione per la scelta del contraente

Il principio di rotazione è attualmente disciplinato all'art. 49 del d.lgs. 36/2023 che ha dedicato un articolo specifico alla rotazione degli affidamenti in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

La norma costituisce una garanzia per l'applicazione del principio concorrenza che, nel nuovo Codice, d.lgs. del 31 marzo 2023, n. 36, è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La ratio del principio di rotazione consiste nell'assicurare l'alternanza degli operatori economici per gli affidamenti di contratti pubblici, potendo in questo modo evitare che l'eccessivo utilizzo del potere decisionale di scelta di cui è dotata la stazione appaltante si traduca in un mezzo per favorire un particolare operatore economico, per eludere la concorrenza o per alimentare la corruzione. In conformità alla normativa pregressa, ha lo scopo di evitare che il gestore uscente, forte del "bagaglio di informazioni" acquisito, possa prevalere sugli altri operatori economici.

Rispetto alla pregressa disciplina, vi è un'attenuazione di detto principio di rotazione:

- viene disposta la deroga per i c.d. micro-affidamenti, ovvero gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro;
- altra deroga è ammessa qualora l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;
- non si applica il principio in argomento consiste nella struttura del mercato, nell'effettiva assenza di alternative, adeguatamente motivata e l'accurata esecuzione del precedente contratto;
- è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. Pertanto, il principio di rotazione si applica con riferimento all'affidamento immediatamente successivo nei casi in cui i due consecutivi affidamenti precedenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi;
- non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;
- non si applica ai c.d. microaffidamenti. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico;
- si applica al solo affidamento e non anche agli inviti;

Con il Comunicato del Presidente del 24 giugno 2024 – “Rotazione affidamenti”, l'Anac ha voluto chiarire che non è più vietato il rinvito dell'operatore economico invitato e non affidatario al precedente affidamento, **ma soltanto il rinvito del contraente uscente, ovvero dell'operatore economico aggiudicatario**. La ratio di tale previsione si può leggere nel rispetto nel fatto che “la contrazione del principio concorrenziale non risulta in alcun modo giustificata dalla necessità di contenere asimmetrie informative a carico del precedente aggiudicatario”. Altro aspetto evidenziato riguarda il fatto che la norma non indica alcun riferimento temporale, richiamando, conseguentemente, la sola esigenza di “saltare il turno” qualora l'operatore economico abbia avuto due affidamenti consecutivi.

Altro chiarimento riguarda le definizioni di “settore merceologico”, “categorie di opere” o “settore di servizi”, per le quali può richiamarsi il criterio della prestazione principale o prevalente, che esclude l'applicazione del principio di rotazione solamente quando si ravvisi in concreto una “sostanziale alterità qualitativa della prestazione oggetto di affidamento” (Cfr. Consiglio di Stato sez. V, sent. n. 8030/2020).

Il comma 3 dell'art. 49 stabilisce che la stazione appaltante può, con apposito regolamento, ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. Conseguentemente il principio di rotazione si applicherà agli affidamenti rientranti nella stessa fascia di un determinato settore merceologico o di una determinata categoria d'opera.

Il comma 4 dell'articolo 49, inoltre, prevede un'altra disposizione innovativa, in quanto consente di derogare al divieto di reinviato del contraente uscente motivando la contemporanea sussistenza di tre presupposti, quali la struttura del mercato, l'effettiva assenza di alternative e l'accurata esecuzione del precedente contratto.

Nel variato clima applicativo, permane la validità di alcune delle cd. "misure antielusive del principio di rotazione" già individuate al punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 Anac, quali il divieto di procedere ad "arbitrari frazionamenti delle commesse e delle fasce di importo" e quello di evitare "strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto". Possono ritenersi criteri essenziali per la corretta predisposizione, da parte delle stazioni appaltanti, dei regolamenti di cui al citato comma 3 dell'art. 49, al fine di pervenire ad un'effettiva e motivata differenziazione tra le distinte fasce di importo previste per i possibili affidamenti di lavori servizi e forniture.

Ciò premesso e richiamati:

- l'art. 49 del dlgs n.36/2023 "Principio di rotazione degli affidamenti;
- il P.I.A.O. 2025-2027 Sezione 2. Valore pubblico – Performance – Anticorruzione, sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza;
- Il Comunicato del Presidente ANAC del 24 giugno 2024 "Chiarimenti in merito al principio di rotazione degli affidamenti" allegato alla presente,

si invitano i colleghi al rispetto della norma menzionata, la cui violazione potrà comportare responsabilità quantomeno sotto il profilo amministrativo e disciplinare, salvo che la condotta accertata non abbia valenza penale.

Confidando nella comprovata corretta applicazione delle norme e a disposizione di qualsivoglia chiarimento in merito, si porgono cordiali saluti.

Il Segretario generale
dott. Michele Fratino
(documento firmato digitalmente)

Michele Fratino

Sede:
Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia
Centro Servizi 1, Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre
TEL 041/2501511
www.cittametropolitana.ve.it
PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Segretario Generale
Responsabile del procedimento: dott. Michele Fratino
TEL. 0412501008 -2501921
MAIL: michele.fratino@cittametropolitana.ve.it
segretario generale@pec.cittametropolitana.ve.it